Zeitschrift: L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo

Band: 18 (1876)

Heft: 9

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Anno XVIII. **1° Maggio 1876.** **N. 9.**

L'EDUCATORE
DELLA
SVIZZERA ITALIANA

GIORNALE PUBBLICATO PER CURA DELLA SOCIETA' DEGLI AMICI DELL'EDUCAZIONE DEL POPOLO.

Si pubblica due volte al mese — Prezzo d'abbonamento per un anno fr. 5: per un semestre fr. 3, per tutta la Svizzera — Pei Maestri elementari il prezzo d'abbonamento annuo è di franchi 2,50, compreso l'Almanacco Popolare — Per l'Estero le spese di porto in più.

SOMMARIO: Dell'insegnamento razionale della lingua. — Servizio militare dei maestri. — La nuova legge sulle scuole normali in Italia. — Bibliografia: *Il libro del soldato italiano.* — Cenno necrologico: *Achille Fontana.* — Concorso a premi. — Cronaca.

Dell' insegnamento razionale della lingua.

II.

Se noi insistiamo sull'insegnamento della lingua in modo razionale, progressivo, diremo meglio sviluppativo; egli è perchè siamo convinti che in esso sta tutto intero un sistema di educazione e di istruzione popolare. Le dottrine di Pestalozzi che abbiamo riferite nel precedente articolo lo dimostrano evidentemente; nè fa d'uopo che qui ripetiamo con lui che la coltura della lingua è la base della coltura umana (1). Piuttosto, se

(1) Per entro a un *comunicato* inserto nel N. 47 del *Tempo*, abbiamo visto farsi cenno del brano di Pestalozzi da noi riprodotto in modo che rivela il poco benevolo sentire dell'anonimo censore. Perchè costui voglia chiamarlo un *errata-corrige*, ce lo potrebbe dire soltanto *il genio incompreso* di quel critico, di solito poco felice. Ma ci pare che non abbia neppur *compreso* il testo dell'articolo; poichè dice aver noi pubblicato un estratto *delle notizie intorno agli scritti di Pestalozzi* ecc. ecc. Se patisse un po' meno di astrazioni avrebbe veduto, che non abbiam pubblicato un estratto di notizie, ma riprodotto le dottrine stesse di Pestalozzi, che è au-

vogliasi confortare la sentenza di quel grande educatore coll'autorità di un compatriota non meno rispettabile, noi potremo aggiungere, che lo studio della lingua era pur la pietra angolare della scuola del Padre Girard. Il suo corso si riassume tutto in questa epigrafe: *Le parole pei pensieri, i pensieri pel cuore e per la vita.* Un numero grandissimo d'esempj, scelti col più fino criterio, pongono sott'occhio degli allievi una serie di verità le più adatte agli umani bisogni. Lungi dal considerare in una proposizione nient'altro che gli elementi grammaticali, come è il vezzo prevalso nella maggior parte delle scuole; il fanciullo dovea conoscerne e dichiararne il pensiero, apprezzarne la verità, studiarne le relazioni, portarne, quando vi fosse luogo, un giudizio morale, e farne l'applicazione alle contingenze ordinarie della vita. Tutte le facoltà erano quindi armonicamente e simultaneamente esercitate, si svolgeva il pensiero, si sviluppava l'affetto, si acquistava cognizione di tutto ciò che costituisce e circonda la vita domestica e sociale.

A questi grandi luminari della pedagogia, di cui va a ragione orgogliosa la nostra patria, noi vorremmo che s'inspirassero costantemente i maestri ticinesi, e smettessero una volta di tormentare i loro allievi coll'apprendimento a memoria di astruse regole, di definizioni, tra cui sovente si troverebbero pur essi impacciati, se fossero chiamati a dichiararle.

È egli nelle classi elementari, ove bisogna apprendere la grammatica? Non già; ma al caso nelle superiori. « Assurdissimo sproposito — dice il Giordani — e pur troppo ripetuto e seguito qual dogma nelle nostre scuole, è questo che la grammatica sia la porta d'ogni sapere, mentre non è che il tetto ». E il Tommasèo: « La lingua materna si abbia il primato; la lingua e

---

tore, crediamo, abbastanza conosciuto anche da genii minori senza aver bisogno di appiccicarvi il nome. Che se le sue insinuazioni si riferiscono al benemerito compilatore di quelle notizie; nei primi periodi dello stesso articolo troverà una prova della stima che noi gli professiamo, come ne ha tutto il merito.

non la grammatica. Io non credo che Dante, nè il Davanzati, nè il Segneri, chiamati ad un esame di grammatica saprebbero tutte quelle *amene e profonde* cose, che un bambino di otto anni è venuto a sapere sotto pena di scorno e di sfratto. E non credo che le norme generali nè i generali esempj abbiano mai insegnato ad anima vivente nemmeno l'ortografia ».

Non vogliamo moltiplicare le citazioni, ma bisogna pur convenire coll'*Avvenire della Scuola*, che recentissimamente scriveva: « I grammatici hanno messo in iscredito i grammatici e la grammatica, che nelle loro mani è divenuta un ammasso di regole senza luce di principii, un ginepraio di divisioni, eccezioni, sottigliezze, pedanterie sotto forma dogmatica, e una nomenclatura ambiziosa e barocca. Dell'elocuzione ne fanno un trattato non pure distinto, ma separato dalla grammatica; eppure senza volerlo vi sdrucciolano: fra la grammatica e la lingua hanno introdotto il divorzio; e poi movon lamento, che i giovanetti facciano cattiva prova nel corretto parlare e scrivere del patrio idioma »!

Lasciamo adunque da parte le quistioni grammaticali; e tornando al nostro argomento vediamo come, dopo la prima intuizione dell'oggetto, debbasi procedere nell'analisi del medesimo, per trarne tutto il partito che conviene per lo sviluppo intellettuale del fanciullo e per la pratica della lingua natia.

Troppo limitata sarebbe l'azione dell'educatore, se questa dovesse circoscriversi alla semplice cognizione dell'oggetto. Ogni oggetto ha una tal serie di relazioni cogli altri, che ben a ragione diceva un moderno scrittore, che con un fil d'erba in mano avrebbe guidato il suo allievo alla cognizione di tutto il mondo fisico e morale.

Queste relazioni possono essere di due sorta: intrinseche ed estrinseche. Le prime sono assai limitate; le seconde moltissime. Noi le riduciamo per ora a quelle di tempo e di luogo, di somiglianza e di differenza, e di significazione.

La relazione di tempo e di luogo conduce a ricercare se

l'oggetto di cui si parla sia antico o nuovo, e se lo sia più o meno di un altro o di altri simili con cui si confronta; se sia sulla terra o in cielo, se a levante, a ponente, a settentrione, a mezzodì, se lontano o vicino, sopra o sotto, a fronte o a tergo dell'osservatore, o di altri oggetti a cui si paragona o di cui vuolsi conoscere la posizione relativa. Or qui, come si vede, le ricerche possono venir complicate con nozioni cronologiche e geografiche più o meno usuali o peregrine, con calcoli più o meno facili ad istituire, a stregua delle cognizioni e della capacità del docente. La legge di gradazione poi esige, che nella ricerca di queste relazioni si proceda come in tutte le altre dalle cose più note e più facili alle meno note e più difficili a scoprire. Contro questa legge peccava, per esempio, l'insegnamento dei nostri antichi collegi, nei quali si faceva studiare per filo e per segno la storia romana e greca, senza nè punto nè poco parlare mai della storia patria.

La relazione di somiglianza e di differenza giova poi specialmente alla scienza, al pensiero ed alla vita, ed è, a dir così, il principale esercizio della ginnastica intellettuale. Infatti sulla cognizione delle somiglianze e delle differenze riposa ogni classificazione.

Classificare significa ordinare le idee e le cose secondo le classi a cui appartengono. Classe si dice un gruppo o complesso di esseri simili fra loro: le classi sono di due sorta: generi e specie. Le specie sono un complesso d'individui simili: per esempio tutti gli uomini sono simili in quanto sono dotati di ragione e formano la specie umana. Il genere è una collezione di specie simili; per esempio gli uomini e le bestie sono simili in quanto sono esseri animati e viventi, e formano perciò il genere degli animali. Ciascuna delle specie poi abbraccia tutti gli individui in quanto sono simili, ma dà luogo ad altre specie in quanto son differenti. Ad esempio: i corpi sono un genere. I corpi organici e gl'inorganici sono due specie. I corpi organici tornano a formare un genere il quale si divide di nuovo nelle

due specie di inanimati quali sono le piante, ed animati quali sono i corpi degli animali. Gli animali di nuovo sono un genere in quanto sono tutti simili, e si dividono in vertebrati ed invertebrati in quanto sono differenti, come forniti gli uni, privi gli altri di scheletro e di vertebre.

Da queste osservazioni ed esempj risulta, che conoscere le somiglianze e le differenze delle cose è farsi un concetto chiaro e distinto di ciascuna di esse, trovare la parola che esprime precisamente quel concetto, e guarentirsi dal pericolo dell'errore, perchè questo nasce per lo più da confusione delle idee e delle parole che le rappresentano.

L'educatore adunque esaminando qualsiasi oggetto che presenta a' suoi scolari, deve aver cura di avvezzarli a fare esatti confronti, a rilevarne le differenze e ad esprimerle con vocaboli corrispondenti. Egli è solo per tal guisa che gli avvierà a pensare ed a parlare correttamente, e quindi ad acquistare cognizioni veramente utili. L'affastellamento di frasi indeterminate, di definizioni astratte non faranno mai progredire d'un passo l'allievo, ma ne confonderanno invece la mente, renderanno i suoi giudizi incerti, la sua coscienza oscillante, primo passo all'immoralità. Chi pensa rettamente parla ed agisce di conformità, e, più che comunemente non si creda, stanno in istretta relazione e dipendenza fra loro il pensiero, la parola e l'azione.

(Continua).

Servizio militare dei maestri.

A suo tempo noi abbiamo accennato, e in parte anche riferito, i riclami e le osservazioni inoltrate al Consiglio federale dalla maggior parte dei Governi cantonali sull'applicazione della nuova legge militare ai docenti in esercizio.

Rispondendo a questi il Consiglio federale rammenta avanti tutto che la nuova legge diminuendo la durata del servizio militare ha stabilito il principio dell'istruzione militare preparatoria

per la gioventù e che quindi, per metterlo in pratica, è necessario che gl' insegnanti siano atti a dare questo insegnamento o possano divenirlo. Si è a questo scopo che l'art. 2 della legge stabilisce al § *e* che gl'insegnanti dovranno prender parte ad una scuola di reclute.

A questo proposito il Consiglio federale fa rimarcare che gl'inconvenienti cui diede luogo lo scorso anno l'esecuzione di questa prescrizione non si ripeteranno per l'avvenire, perchè allora fu necessario, in virtù dell'articolo 256 delle disposizioni transitorie della legge, chiamare nello stesso tempo sotto le bandiere sei classi di insegnanti, mentre che in seguito sarà chiamata ogni anno una sola classe a prender parte alla scuola di reclute.

L'art. 3 della legge dice che qualunque cittadino svizzero, atto al servizio militare, il quale ne sia stato precedentemente esonerato, debba nondimeno assistere ad una scuola di reclute e far parte di un corpo di truppe. Sono quindi compresi in questa disposizione anche gl'insegnanti, i quali d'ora in avanti faranno parte dell'*attiva*, per dodici anni e in seguito passeranno alla landwehr come tutti gli altri soldati.

Tuttavia l'art. 2 delle legge fa agli insegnanti una posizione a parte, stabilendo che dopo che essi avranno assistito ad una scuola di reclute, potranno essere dispensati da ogni servizio ulteriore, « *se i doveri della loro carica lo richiederanno* ». Questa disposizione, dice il Consiglio federale, quando sia ben compresa, basta per rassicurare e proteggere gl'interessi dell'insegnamento.

Ed inoltre bisogna considerare che la facoltà della dispensa di cui godono gli insegnanti è applicabile non soltanto ai corsi d'istruzione, ma a tutti i servizii, compreso il servizio attivo, il che è molto importante. Se il corso di ripetizione di un battaglione coinciderà coll'epoca in cui deve aver luogo la scuola, l'autorità militare permetterà agli insegnanti o all'insegnante di fare il suo servizio in un altro battaglione durante le vacanze,

e se ancora ciò non fosse possibile il servizio sarà rimandato piuttosto che nuocere al normale andamento della sua scuola. Durante l'anno 1876 sarà possibile per tutti gli insegnanti di eseguire nell'epoca delle vacanze i corsi di ripetizione o in uno o in altro battaglione, perchè questi corsi avranno la durata soltanto di sette giorni. Quantunque la legge non obblighi punto le autorità ad accordare delle dispense, pure il Dipartimento militare si farà un dovere di uniformarsi alle considerazioni che precedono.

Per ciò che concerne il servizio degli insegnanti, i quali furono rivestiti del grado di basso-ufficiale o di ufficiale, è necessario non perdere di vista, dice la circolare, che in base degli articoli 37 e 38 della legge spetta ai cantoni di scegliere fra i bassi-ufficiali coloro che dovranno seguire una scuola di aspiranti-ufficiali, come pure di nominare gli ufficiali delle truppe cantonali. Siccome questo diritto di nomina non appartiene alla Confederazione, così essa non è punto facoltizzata ad interdire ai cantoni di nominare degli istitutori al grado di ufficiale, quando essi credano che ciò sia compatibile cogli interessi delle scuole.

La nomina dei bassi-ufficiali appartiene agli ufficiali della milizia. Ora, aggiunge la circolare federale, non è presumibile che questi facciano cadere la loro scelta sopra degli individui, i quali, secondo tutte le previsioni, non potranno poi fare il servizio inerente al loro grado, o non potranno farlo che in un modo incompleto.

Nell'applicazione della legge l'autorità non può dunque giungere al punto di interdire le nomine di questo genere le quali nel più gran numero dei casi, non impediranno punto ai titolari di esercitare coscienziosamente i loro civici uffici.

Il Consiglio federale esprime quindi la speranza che i governi cantonali divideranno il suo modo di vedere e comprenderanno che l'esecuzione della legge nei limiti sopra esposti non può nuocere all'insegnamento primario, nel mentre giova allo

sviluppo della nostra armata. Esso spera inoltre che i Cantoni aspetteranno prima di vedere quali saranno le conseguenze di questa disposizione di legge e che avranno occasione di persuadersi che i timori da essi espressi non erano punto fondati.

La nuova legge sulle scuole normali in Italia.

Riportiamo quale fu approvata nella tornata della Camera dei deputati del 17 marzo u. s. la nuova legge sulle scuole normali. Non è senza importanza un confronto delle nostre colle leggi del vicino regno d'Italia sopra un'istituzione in cui anche noi siamo ai primi esperimenti, e dove molto ancora resta a fare per ottenere quei risultati pratici, che ne costituiscono lo scopo. Ecco il testo della legge.

Art. 1. Le scuole normali governative si distinguono in urbane e rurali. Il loro numero può essere portato a 57.

Le classi nelle quali gli allievi e le allieve oltrepassino il numero di cinquanta potranno essere raddoppiate.

Art. 2. Le nuove scuole verranno con decreto reale istituite in quei luoghi dove è più scarso il numero dei maestri.

La istituzione si farà a grado che sieno stanziate in bilancio le somme necessarie.

Art. 3. La durata del corso non potrà oltrepassare i quattro anni.

Art. 4. Gli insegnamenti in ciascuna scuola sono dati da professori titolari, da professori reggenti, da incaricati e da maestre aggiunte.

Il numero totale dei professori titolari non potrà eccedere il triplo del numero delle scuole istituite.

Art. 5. La direzione è affidata ad un professore titolare nelle scuole maschili e preferibilmente ad una donna nelle scuole femminili.

Art. 6. Gli stipendi dei direttori, delle direttrici, dei professori titolari, dei reggenti, degli incaricati, delle maestre assi-

stenti e delle persone per il servizio delle scuole vengono stabiliti dalla tabella *A*.

Al professore titolare cui sarà commesso l'ufficio di direttore e alla direttrice potrà essere assegnata una rimunerazione dalle lire 500 alle 1000 in soprappiù del loro stipendio d'insegnanti.

Art. 7. In esecuzione del paragrafo 13 dell'art. 174 della legge provinciale e comunale verranno dalle provincie stabiliti nel loro bilancio non meno di quattro posti di lire trecento ciascuno per 100 mila abitanti da concedersi agli alunni ed alle alunne delle scuole normali.

Tali posti saranno conferiti secondo le norme che verranno fissate dal Consiglio provinciale.

Art. 8. In conformità dell'art. 360 della legge del 1859, è fatta facoltà alle provincie, ai comuni ed ai privati di istituire scuole normali.

Art. 9. La patente così superiore come inferiore è conferita da Commissioni apposite nominate dal ministro in quelle sedi che saranno stabilite da un'ordinanza ministeriale anno per anno.

Nella patente è indicata la scuola da cui gli alunni e le alunne provengono, il modo con cui si prepararono agli esami, e ne sostennero le prove.

Art. 10. Con autorizzazione del ministro potranno i maestri e le maestre munite di patente superiore ricevere nelle pubbliche scuole da essi condotte allievi-maestri ai quali verrà conferito dopo due anni di lodevole esercizio e previo esame di una Commissione, deputata dal ministro, un certificato che li abiliti ad insegnare in una scuola rurale inferiore per cinque anni.

Il certificato sarà convertito in certificato stabile, se il maestro ha dato prova di abilità e di buona condotta nell'insegnamento.

Art. 11. Sarà stanziata ogni anno in bilancio una somma sulla quale verrà corrisposto a titolo d'indennità un premio ai

maestri ed alle maestre in ragione del numero degli allievi tirocinati che riportarono il certificato di abilitazione.

Art. 12. È istituita una scuola normale femminile superiore per quelle giovani che intendono riportare diplomi speciali nelle materie d'insegnamento secondario.

Art. 13. Questa scuola avrà tre professori titolari e più insegnanti aggiunti. La direzione sarà commessa preferibilmente ad una donna.

Gli stipendi sono fissati nella tabella *B*.

Sono assegnate lire mille in più dello stipendio per l'ufficio di direttore o di direttrice.

Art. 14. Gli stipendi dei direttori, delle direttrici e dei professori titolari, tanto delle scuole normali quanto della scuola superiore, cresceranno di un decimo per ogni sei anni di servizio non interrotto.

Il sessennio comincia a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 15. L'ordinamento degli studi nelle scuole normali e nella scuola superiore, sarà determinato con regio decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore.

Art. 16. Si provvederà ai locali ed agli arredi per le scuole in conformità dell'articolo 363 della legge 13 novembre 1859.

Art. 17. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Tabella A.

Professori titolari di 1.ª classe lire 2,700 — Id. di 2.ª classe lire 2,300 — Professori reggenti lire 1,800 — Id. incaricati di 1.ª classe lire 1,200 — Maestre assistenti lire 1,200 Incaricati per il canto lire 600 — Id. per la calligrafia lire 600 — Id. per la ginnastica lire 600 — Bidello di 1.ª classe lire 700 — Id. di 2.ª classe lire 650 — Id. di 3.ª classe lire 600.

TABELLA B.

Professori titolari di 1.ª classe lire 3,500 — Id. di 2.ª classe lire 3,200 — Professori reggenti lire 2,400 — Id. incaricati e maestre assistenti lire 1,500 — Bidello di 1ª classe lire 800 — Id. di 2.ª classe lire 700.

Bibliografia.

Il Libro del Soldato italiano

dell'avv. Cesare Revel.

L'infaticabile autore del *Libro dell'Operaio*, del *Libro dell'Agricoltore*, delle *Banche popolari*, il coraggioso fondatore e direttore dell'*Educatore* di Torino, Cesare avvocato Revel, ha arricchito in questi giorni la letteratura popolare d'un'altro importante lavoro: *Il Libro del Soldato italiano*. Scritti di questo genere non appartengono nè a questo nè a quel popolo, ma rispondono ai bisogni, e alle aspirazioni di tutti. Quantunque la Svizzera, nella questione ardente delle *armate stanziali* si allontani più d'ogni altro popolo dal sistema fatalmente prevalente in Europa, e possa quindi, sotto questo aspetto, mostrarsi maestra alle genti civili; tuttavia, ci sembra doveroso e per l'importanza della materia, e pel caro nome dello scrittore, dire alcunchè della nuova opera del Revel.

Il *Libro del Soldato italiano* puossi considerare diviso in tre parti ben distinte: la prima, in cui sotto forma di un patetico e gentile episodio di famiglia, il soldato *di leva* viene tolto alla famiglia, introdotto nelle *caserme*, portato sui campi di battaglia, gettato in un ospitale, ricondotto nel tempio dei domestici lari; la seconda che abbraccia una serie di biografie, concise e piene d'affetto, dei più strenui soldati d'Italia; la terza che mira ad illustrare la geografia militare, facendo conoscere al soldato i nomi di quei luoghi famosi e sanguinosi, in cui si decisero i destini delle nazioni.

Considerato anche da un punto di vista così generale e sintetico, il lavoro del nostro amico, rivela tosto la sua importanza, e scopre il nobilissimo fine a cui mira. Ma se uscendo dalla sintesi entriamo nell'analisi dettagliata, e lo sottoponiamo a severa critica, *Il Libro del Soldato italiano* invece di perdervi guadagna, e ci guadagna possentemente.

L'autore, dopo aver premesso francamente, che l'abolizione del *militarismo* sta in cima ai suoi pensieri, e che nulla è così crudele e straziante come il veder passare a frotte quelli sciagurati che chiamansi coscritti cantando romorosamente, ebbri di vino e di dolore, e poi sparire in una caserma, passa minutamente in rivista, con magistero d'arte e di cognizioni, tutti i singoli istanti della rude carriera militare, rilevandone le angoscie, le umiliazioni, gli entusiasmi, il fascino, i deliri, le grandezze e le bassezze, la gloria e l'infamia. Ben inteso che tutta questa esposizione viene accompagnata dal Revel da maschi e preziosi consigli, da virili eccitamenti, da ammirabili conforti di patria carità. Il soldato che leggesse quelle pagine gagliarde, vi attingerebbe i più soavi e nobili sentimenti; il legislatore un impulso a far meglio, il superiore ad essere più magnanimo e meno inflessibile. S'ingannerebbe quindi chi scambiasse il lavoro del Revel per una fredda e volgare *Guida* del soldato: esso è al tempo stesso l'espressione d'una critica saggia e temperata, come d'un cuore che sente i dolori dell'umanità!

Noi non possiamo arrestarci, nè lo vogliamo, nè il dobbiamo ad un'esame estetico di questa nuova operetta: la questione di forma, in lavori di questa natura, è poco meno che oziosa: la lima d'Orazio quì sarebbe uno strumento inutile, e ogni discussione in proposito condurrebbe in piena *Arcadia*. Noi ci limitiamo a chiedere a noi stessi e ad altri: ha il Revel raggiunto lo scopo che si proponeva? Ha il Revel fatto opera d'uomo, e di cittadino? Merita il suo libro il plauso degli onest'uomini? A tutte e tre questi quesiti, non esitiamo a rispondere: sì.

Lugano, aprile.

Prof. G. Ippolito Pederzolli.

Cenno Necrologico.

Achille Fontana.

E sempre nuovi lutti! Il 19 aprile, il nostro Socio, consigliere Achille Fontana moriva in Novazzano dopo lunga malattia, nella fresca età di trent'anni.

D'indole vivace, di acuto ingegno, dopo aver percorso con bel frutto le scuole primarie e ginnasiali, si dedicò energicamente all'agricoltura ed all'industria del paese, del che ebbe meritati e distinti encomj in occasione dell' Esposizione di Como nel 1872.

Figlio del popolo il nostro Achille amava la popolare educazione, e si ascrisse per tempo alla Società ticinese che la promove, non come semplice amatore, ma come vero *amico* operoso; poichè fu diligente maestro comunale di Novazzano, sollecito non solo d'educare nella scuola i suoi allievi, ma di andarli a cercare nella casa, di persuadere i genitori dei beneficj dell'istruzione, di compiere in tutto e per tutto la sua missione di amore e di progresso.

Fontana Achille (lasciamo la parola a un suo commilitone) nutriva sincero amore per la patria. Militò sotto l'elvetica bandiera semplice soldato, e per gradi giunse sino a quello di tenente. Sempre sollecito accorse alle chiamate, e sopportò costante le lunghe marcie e le militari fatiche in ispecie durante l'ultimo servizio alle frontiere.

Dal circolo elettorale di Stabio venne scelto a suo rappresentante nel Gran Consiglio. Sempre fermo nella fede de' suoi principii politici fu vero progressista, non degenere figlio di Tell, indipendente, nemico dei pregiudizii e delle straniere influenze.

Il male che da lunga pezza l'addolorava volle la sua vittima, nulla giovando le assidue cure della famiglia, ed i consulti di medici distinti. Achille Fontana, calmo, fidente in Dio, spirò nella giovine età di soli sei lustri.

I suoi funerali celebraronsi in Novazzano il dì 21 del corrente aprile. Accorsero a rendergli l'ultimo tributo numeroso popolo del suo e dei vicini paesi, alcuni membri del Gran Consiglio, il Municipio, le scuole e la Banda musicale di Novazzano, la società degli Officiali Ticinesi della Sezione Meridionale, la numerosa Società di Mutuo soccorso di Chiasso ecc.

Lessero nel Cimitero commoventi discorsi funebri il comandante De-Abbondio, ed il tenente Donegani.

Salve, o Achille! La patria ricorderà per lunghi anni il caro tuo nome.

Concorso a premi.

Il Regio Istituto lombardo di Scienze e Lettere ha pubblicato, non ha guari, il seguente concorso ad un premio straordinario della fondazione letteraria dei fratelli Giacomo e Filippo Ciani:

« Il R. Istituto lombardo di Scienze e Lettere, coll'assentimento del fondatore, dottor Antonio Gabrini, riapre il concorso a un premio straordinario di un titolo di rendita di lire cinquecento annue, da conferirsi, nel 1879, all'autore di un *Libro di Lettura per il Popolo Italiano.*

» A togliere il dubbio che s'intenda dover prevalere nell'opera domandata la parte dell'istruzione, come avvenne nel precedente concorso allo stesso premio, si dichiara innanzi tutto aversi di mira d'ottenere un libro essenzialmente educativo e letterario, il quale offra al popolo una gradevole e amena lettura.

» L'opera dovrà essere di giusta mole e di buona forma letteraria, la più facile e la più attraente, affinchè possa diventare un libro famigliare del popolo.

» L'autore potrà svolgere il tema con la unità del soggetto o la varietà delle letture; e, nel concetto educativo del suo lavoro, avrà cura di mantenersi nel campo delle eterne leggi della

morale, e ne' principj delle istituzioni liberali, senza appoggiarsi a dogmi o a forme speciali di governo.

» Possono concorrere italiani e stranieri di qualunque nazione, semprechè il lavoro sia in buona lingua italiana.

» I membri effettivi del Reale Istituto lombardo non sono ammessi a concorrere.

» Il libro dev'essere originale, nè pubblicato prima della data di questo programma; alle opere stampate si dovrà unire una dichiarazione dell'autore e dell'editore, per accertare il tempo preciso in cui l'opera venne pubblicata.

» I manoscritti e le opere a stampa dovranno essere trasmesse, franche di porto, all'indirizzo della *Segreteria del Reale Istituto lombardo di Scienze e Lettere, nel palazzo di Brera, in Milano.*

» I manoscritti anonimi e le opere pseudonime saranno accompagnate da una scheda suggellata, che contenga il nome, cognome e domicilio dell'autore. Questa scheda non sarà aperta se non quando fosse all'autore aggiudicato il premio.

» Il tempo utile alla presentazione de' lavori sarà fino alle quattro pomeridiane del 31 dicembre 1878.

» L'aggiudicazione del premio si farà nella solenne adunanza dell' Istituto del 7 agosto 1879.

» Non saranno accettati manoscritti che non sieno di facile lettura; e i concorrenti avranno cura di ritirarne la ricevuta dall'ufficio di Segreteria, o in proprio nome, o indicando, nel caso dell'anonimo, la persona a cui la ricevuta deve essere trasmessa.

» I manoscritti saranno restituiti un mese dopo che sieno pubblicati i giudizj sul concorso, alla persona che ne porgerà la ricevuta rilasciata dalla Segreteria all'atto della presentazione. Le opere a stampa rimarranno alla libreria dell' Istituto.

» Il certificato di rendita perpetua delle lire cinquecento sarà consegnato al vincitore del concorso, quando sia accertata la pubblicazione dell' opera ».

Cronaca.

Nei giorni 25 e 26 dello spirato aprile il Gran Consiglio si è a lungo occupato della gestione del Dipartimento di Pubblica Educazione per l'anno scolastico 1874-75. Il rapporto della Commissione evidentemente compilato col proposito di un'acre censura, trova materia a critiche anche negli atti più ordinari della consueta amministrazione; ma specialmente appunta e dichiara nulla la nomina dei docenti della scuola magistrale fatta per mettere in coincidenza il periodo di questa con quello degli altri istituti cantonali; e propone una nota di biasimo al Dipartimento per aver distribuito fra i libri di premio *I misteri del Chiostro napoletano*, che dichiara assolutamente *opera immorale!*

Il capo del Dipartimento di Pubblica Educazione con diffusa e circostanziata allegazione confuta i fatti e rilievi del rapporto commissionale — giustifica l'operato a riguardo dell'amministrazione finanziaria dimostrandola conforme alle disposizioni di legge ed alla più stretta regolarità, avvegnachè le diverse poste sulle quali il rapporto s'intrattiene hanno riscontro e giustificazione sia in preventive autorizzazioni legislative, sia nella pratica e nella specialità dei servigi. Per quanto riguarda la parte morale, coi dati statistici che corredano il rapporto governativo, smentisce le deduzioni che la Commissione della gestione volle insinuare; e per riguardo all'operetta incriminata stata distribuita fra i libri di premio dati alle scuole maggiori, osserva che non vi si riscontrano quelle frasi e quei concetti che la stessa Commissione ha voluto attribuirvi.

Dopo una lunga risposta del relatore della Commissione con cui difende il suo rapporto, ed una discussione cui presero parte i signori Bruni, Varenna e Pedrazzini — i primi due contro il rapporto commissionale, il terzo in appoggio dello stesso — si passa alla votazione delle proposte conclusionali, le quali, com'era a prevedersi, vennero tutte adottate dalla maggioranza conservatrice del Gran Consiglio, che evidentemente ne fece una quistione di partito. Nelle votazioni per appello nominale furono costantemente 53 voti di conservatori, contro 27 liberali.

Di questi dibattimenti, di cui andiamo raccogliendo i materiali, daremo nel prossimo numero un sunto più possibilmente esatto, affine di mettere i nostri lettori in grado di giudicare per se stessi della importanza e verità dei fatti e dell'assennatezza delle deliberazioni!

Bellinzona. — Tipolitografia di Carlo Colombi.